



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASTORE, BELISARIO, GIAMBRONE e BUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009

Nuove norme in materia di iscrizione e contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a delineare un nuovo assetto del regime di prestazioni e di contribuzioni all'interno dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF). Essa, infatti, tende a separare la posizione che assume, nei confronti dell'ente di previdenza, il professionista che in ogni caso gode del trattamento previdenziale quale dipendente, da quella del professionista che ha, attraverso l'ente di previdenza professionale, l'unico strumento di tutela previdenziale. La presente iniziativa legislativa si propone, dunque, di imporre l'obbligo di iscrizione all'ENPAF solo a coloro che esercitano l'attività professionale e sono privi di altra copertura previdenziale, mentre, per tutti coloro che risultano per legge soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria, il presente disegno di legge prevede la non obbligatorietà dell'iscrizione all'ENPAF.

La prima parte del disegno di legge fissa i nuovi criteri di iscrizione all'ente di previdenza, prevedendo, inoltre, la facoltà per chi non esercita la professione di farmacista, di restare iscritto a tale ente, o di cancellarsi, considerata la particolare situazione venutasi a creare all'interno dell'ente.

La riforma proposta si rende necessaria per concedere la facoltà di restare iscritti all'ente agli attuali iscritti, anche se privi dei due requisiti richiesti (mancanza di copertura previdenziale obbligatoria ed esercizio di attività professionale).

La seconda parte del presente disegno di legge regola il diritto al rimborso dei contributi versati per chi opta per la cancellazione dall'ente.

Già nell'audizione informale presso l'XI commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, il 20 di gennaio del 1999, la Federfarma evidenziò come la normativa che regola l'ENPAF fosse assolutamente atipica rispetto al panorama previdenziale del nostro Paese, sia con riferimento al sistema generale (INPS), sia con riguardo alle altre casse di liberi professionisti ormai tutte privatizzate.

Non è prevista copertura finanziaria in quanto non c'è alcun onere a carico dello Stato.

Il presente disegno di legge integra un parallelo disegno di legge recante disposizioni in materia di dispensazione dei farmaci, adeguando coerentemente il quadro normativo che regola il servizio farmaceutico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

(Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente, sotto qualsiasi forma, anche organizzativa, una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno facoltà di iscrizione agli enti gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti, i quali, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.

3. Gli iscritti all'ENPAF il giorno precedente la data di cui al comma 1, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, possono mantenere l'iscrizione all'ente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.

Art. 2.

(Contribuzione)

1. Gli iscritti all'ENPAF, di cui all'articolo 1, comma 1, versano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un contributo soggettivo annuo determinato in misura pari allo 0,90 per cento del fatturato lordo annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dall'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ed

un contributo integrativo fisso. Il contributo percentuale dello 0,90 per cento, in caso di impresa familiare o di società fra farmacisti va ripartito, ai fini pensionistici, fra i componenti proporzionalmente alle quote.

2. Coloro i quali esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a versare annualmente un contributo soggettivo e un contributo integrativo, determinati in una percentuale pari rispettivamente al 3 per cento e all'1 per cento del reddito, derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo annuo minimo di euro 1.500. L'importo del contributo minimo è adeguato automaticamente, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le percentuali e l'importo del contributo minimo possono essere variati dall'ENPAF con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in relazione alla situazione economico - finanziaria, accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'ente stesso.

4. I contributi, soggettivo ed integrativo, sono deducibili ai fini dell'IRPEF e sono comunque considerati come onere personale per il contribuente, ai fini dell'applicazione di qualsiasi imposta diretta.

5. Una quota dei contributi percentuale versati, pari al 50 per cento, confluisce nel Fondo comune di solidarietà a favore dei farmacisti più bisognosi, individuati da apposita commissione istituita presso l'ENPAF e costituita da membri nominati anche su indicazione dei sindacati di categoria.

6. Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà di avvalersi dei ruoli esattoriali.

Art. 3.

(Rimborso dei contributi)

1. La cancellazione dall'ENPAF per qualsiasi causa, o il mancato esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, determinano il diritto al rimborso dei contributi versati, maggiorati di un tasso del 4,50 per cento.

Art. 4.

(Prestazioni)

1. Le prestazioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono determinate, per i contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto dei principi introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i periodi di contribuzione precedenti, le prestazioni sono determinate in applicazione delle norme contenute nel regolamento di previdenza dell'ENPAF, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La pensione diretta spettante agli iscritti che continuano a prestare attività lavorativa è ridotta al 50 per cento.

3. Al termine di ogni esercizio finanziario, le prestazioni erogate nell'anno devono essere garantite da una riserva tecnica non inferiore a tre volte le prestazioni stesse.

Art. 5.

(Regolamento di previdenza)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENPAF adotta i nuovi regolamenti per la previdenza e per l'assistenza secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

Art. 6.

(Previdenza complementare)

1. L'ENPAF è autorizzato ad istituire forme di previdenza complementare.

